

## Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

La Commissione europea ha proposto la revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento CPC), al fine di ampliarne l'ambito di applicazione e rafforzare i poteri delle autorità nazionali che cooperano nel contesto delle violazioni transfrontaliere della normativa dell'UE a tutela dei consumatori. I tre cicli di negoziati a livello di trilogio sono sfociati in un accordo provvisorio nel giugno 2017, attualmente in attesa di votazione in prima lettura nella plenaria di novembre.

### Contesto

Un livello elevato di tutela dei consumatori è un elemento chiave della [strategia per il mercato unico digitale](#), secondo la quale, se è vero che il 61 % dei consumatori dell'UE esprime fiducia negli acquisti online effettuati presso un rivenditore nel loro Stato membro, soltanto il 38 % condivide tale opinione se l'acquisto viene effettuato fuori dalle frontiere nazionali. Un'analisi del 2014 di oltre 2 500 siti web di commercio elettronico, condotta dalla Commissione, ha rilevato che il 37 % ha violato il diritto dei consumatori dell'UE, mentre secondo le stime della Commissione il danno per i consumatori è stato pari a 770 milioni di euro all'anno. Del totale dei [reclami](#) transfrontalieri ricevuti dai centri europei dei consumatori nel 2015, il 68 % era connesso al commercio elettronico.

### Proposta della Commissione europea

L'attuale regolamento CPC [2006/2004/CE](#) consente già alle autorità nazionali di cooperare nell'ambito delle infrazioni in corso della normativa a tutela dei consumatori, attraverso segnalazioni e un meccanismo di mutua assistenza. Tuttavia, il [regolamento rivisto](#), proposto il 25 maggio 2016 nell'ambito del [pacchetto sul commercio elettronico](#), permetterebbe di rispondere meglio alle sfide dell'economia digitale. La cooperazione sarà possibile anche in caso di violazioni che sono già cessate, inoltre verranno introdotti i nuovi concetti di infrazione diffusa (che riguarda almeno due Stati membri) e di infrazione diffusa avente una dimensione unionale (che riguarda almeno tre quarti degli Stati membri comprendenti tre quarti della popolazione dell'UE). Il regolamento verrebbe applicato a un insieme più ampio di norme relative alla tutela dei consumatori, mentre le autorità nazionali dovrebbero disporre di ulteriori poteri minimi, quali il diritto di effettuare [acquisti in incognito](#) e di disporre la restituzione dei profitti o il risarcimento per i consumatori.

### Posizione del Parlamento europeo

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) ha adottato la propria [relazione](#) il 21 marzo 2017. Essa ha votato a favore del rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei consumatori e dei professionisti, precisando anche le competenze delle autorità nazionali, in modo, ad esempio, da permettere in ultima istanza la chiusura di un sito web che viola la normativa.

Dal mese di aprile al mese di giugno 2017 si sono svolti tre cicli di triloghi. Ai sensi dell'[accordo](#) provvisorio, le autorità nazionali sono tenute a effettuare una segnalazione quando nutrono il sospetto che una violazione della normativa a tutela dei consumatori perpetrata nel loro territorio possa ripercuotersi sui consumatori in altri Stati membri. Le organizzazioni e le associazioni dei consumatori possono anche inviare una "segnalazione esterna" ad altri Stati membri. In caso di violazione diffusa avente per oggetto i consumatori in più Stati membri, le rispettive autorità nazionali sono tenute ad avviare un'azione coordinata. Se una violazione diffusa ha una dimensione unionale, tale azione è coordinata dalla Commissione. L'accordo abbassa la soglia relativa



